

**PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE
ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE**

Ministero delle finanze:

R. decreto-legge 12 ottobre 1942-XX, n. 1230, recante l'istituzione del Monopolio di produzione e di vendita dello zucchero saccarinato Pag. 4979

R. decreto-legge 17 novembre 1942-XXI, n. 1317, che ripristina la facoltà di pagare i titoli di spesa dello Stato mediante commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia, a favore della persona del creditore, o mediante accredito in conto corrente presso la Banca d'Italia, limitatamente alla persona medesima Pag. 4979

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle comunicazioni: Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nella peschiera di S. Eleuterio (comune di Parenzo) Pag. 4979

Ministero della guerra: Perdita di distinzioni onorifiche di guerra Pag. 4979

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e dei titoli Pag. 4980
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 4981

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara. Pag. 4983

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Postiglione (Salerno), Assisi (Perugia) e Seulo (Nuoro) Pag. 4983

CONCORSI

Regia prefettura di Cuneo: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta Pag. 4984

Regia prefettura di Rieti: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta Pag. 4984

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 297 DEL 16 DICEMBRE 1942-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 68: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 5 % create per i lavori di sistemazione del Tevere sorteggiate nei giorni 14 e 16 novembre 1942-XXI.

(4590)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 ottobre 1942-XX, n. 1414.

Trasferimento di fondi dalle assegnazioni per opere stradali e di bonifica a favore delle costruzioni ferroviarie in Albania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La spesa di lire 280.000.000 autorizzata per costruzioni ferroviarie con le leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135, art. 1, n. 4 e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386, art. 1, è aumentata di lire 80.000.000 da stanziarsi per lire 40.000.000 nel corrente esercizio e per lire 40.000.000 nell'esercizio 1943-44.

Art. 2.

In relazione a quanto disposto col precedente art. 1, la spesa di lire 1.300.000.000 autorizzata per lavori stradali con le leggi 6 luglio 1939-XVII, n. 1064, e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386, resta determinata in lire 1.260.000.000 e quella di lire 417.814.500 assegnata per opere di bonifica di cui alle leggi 6 luglio 1939-XVII, n. 1065; 23 maggio 1940-XVIII, n. 460; 19 giugno 1940-XVIII, n. 659, e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386, è fissata in lire 377.814.500.

Art. 3.

Agli stanziamenti di cui all'art. 1 della presente legge si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 4 giugno 1942-XX, n. 654.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1942-43.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 2 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardastigilli:* GRANDI

LEGGE 24 ottobre 1942-XX, n. 1415.

Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gli ascensori e montacarichi compresi nelle seguenti categorie, installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico:

Categoria A - Ascensori adibiti al trasporto di persone;

Categoria B - Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone;

Categoria C - Montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico;

Categoria D - Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a chilogrammi 25;

Categoria E - Ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.

Le norme della presente legge non si applicano agli ascensori ed ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli con corsa inferiore a metri due, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrevoli su guide inclinate ed agli ascensori in servizio pubblico.

Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie, di tramvie o funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tramviarie.

Art. 2.

Nessun ascensore o montacarichi può essere impiantato e tenuto in esercizio senza preventiva licenza del prefetto da rilasciarsi a persona fisica determinata.

La licenza di impianto è rilasciata in seguito all'esame del relativo progetto costruttivo e con le modalità stabilite nel regolamento.

La licenza di esercizio è concessa in seguito a collaudo dell'impianto e deve essere rinnovata ogni anno per gli ascensori di categoria A, B ed E, ogni due anni per i montacarichi di categoria C ed ogni quattro anni per i montacarichi di categoria D.

Art. 3.

Ogni ascensore di categoria A, B ed E deve essere ispezionato una volta all'anno per accertare lo stato di conservazione dell'impianto ed il suo normale funzionamento. I montacarichi di categoria C devono essere ispezionati ogni due anni e quelli di categoria D ogni quattro anni.

Il rinnovo della licenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 è subordinato all'esito favorevole delle ispezioni periodiche anzicennate.

E in facoltà del prefetto di ordinare in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, ispezioni straordinarie agli ascensori o ai montacarichi in esercizio.

Il proprietario dello stabile in cui è impiantato l'ascensore o il montacarichi è tenuto a richiedere una ispezione straordinaria ogni qualvolta apposti modificazioni all'impianto, oppure quando, per importanti riparazioni degli organi di sollevamento o di sicurezza l'ascensore o il montacarichi sia stato messo temporaneamente fuori servizio.

In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non siano seguiti da infortunio, deve essere immediatamente sospeso l'esercizio dell'ascensore in attesa delle disposizioni dell'organo incaricato delle ispezioni, al quale il proprietario deve dare immediata notizia dell'incidente.

Art. 4.

Il proprietario è tenuto a fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perchè siano eseguiti il collaudo di primo impianto e le successive ispezioni.

Il verbale del collaudo di primo impianto, la licenza prefettizia di esercizio ed i verbali delle ispezioni periodiche e straordinarie debbono essere annotati su apposito libretto, conforme al modello determinato dal regolamento.

Su ogni cabina dell'ascensore o dei montacarichi deve applicarsi, a cura del proprietario, una targa dalla quale risulti il numero di matricola corrispondente a quello indicato sul libretto.

La spesa per il libretto e per la targa è a carico del proprietario.

Art. 5.

Il proprietario è tenuto ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o dei montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata, la quale deve provvedere a mezzo di personale abilitato.

Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita Commissione esaminatrice, in conformità delle norme stabilite dal regolamento.

Art. 6.

Il collaudo di primo impianto degli ascensori e dei montacarichi e le ispezioni periodiche, debbono di regola essere eseguite da funzionari del Corpo Reale del genio civile, forniti di laurea in ingegneria, designati di volta in volta dall'ispettore generale compartimentale del Genio civile.

Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni ad eseguire, per tutto il territorio dello Stato o per una parte di tale territorio, a mezzo di ingegneri forniti di laurea, dipendenti dall'Ente medesimo e scelti da apposito elenco annualmente approvato dal detto Ministero, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi, esclusi quelli delle Amministrazioni statali, degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole.

La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici.

Spetta esclusivamente all'Ispettorato corporativo di eseguire a mezzo degli ispettori dipendenti, forniti di laurea in ingegneria, visite ed ispezioni agli ascensori ed ai montacarichi degli stabilimenti industriali ed a quelli delle aziende agricole.

Per gli ascensori ed i montacarichi delle Amministrazioni statali provvedono di regola al collaudo ed alle ispezioni gli ingegneri del Corpo Reale del genio civile.

Le Amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri provvedono direttamente, per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli.

Art. 7.

La licenza per l'impianto degli ascensori e dei montacarichi e la licenza di esercizio sono soggette alle tasse stabilite dalla tabella A) annessa alla presente legge, le quali sostituiscono quelle contenute nel numero 34-13 della tabella di cui all'art. 4 del R. decreto-legge, 29 dicembre 1926-V, n. 2191, convertito con modificazioni nella legge 5 febbraio 1928-VI, n. 188.

Le licenze di impianto e di esercizio degli ascensori e dei montacarichi in stabilimenti industriali destinati alla trasformazione o lavorazione delle materie prime sono esenti dalle tasse di concessione governativa.

Sono del pari esenti dalle tasse di licenza di impianto e di esercizio gli ascensori ed i montacarichi impiantati in edifici in uso delle Amministrazioni dello

Stato, gli ascensori ed i montacarichi degli Istituti di assistenza ospedaliera, destinati al servizio degli ammalati ed al trasporto dei feretri, quelli degli altri istituti pubblici di assistenza e beneficenza, destinati al servizio dei ricoverati, e quelli impiantati in edifici adibiti come sede di uffici dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza ai mutilati ed agli invalidi di guerra.

Il pagamento della tassa di licenza per l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi è annuale.

Chi omette o ritarda il pagamento delle tasse di licenza è soggetto alla pena pecuniaria da un minimo pari al doppio della tassa dovuta sino ad un massimo pari al quadruplo della tassa medesima.

Art. 8.

Per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche o straordinarie eseguite da funzionari del Corpo Reale del genio civile spettano all'erario, al quale vanno versate anticipatamente dal proprietario dello stabile ove è impiantato l'ascensore od il montacarichi, escluse le Amministrazioni dello Stato, le contribuzioni stabilite dalla tabella B) annessa alla presente legge.

Le stesse contribuzioni sono dovute per i collaudi e le ispezioni eseguite, a norma del precedente art. 6, dagli ispettori dell'Ispettorato corporativo.

Per i collaudi e le ispezioni eseguite dagli ingegneri dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni sono dovute all'Ente le contribuzioni fissate nel regolamento dell'Ente medesimo, nella misura che sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici e comunque non eccedente quella stabilita dalla sopraindicata tabella B).

Art. 9.

E' vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.

E' inoltre vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alle persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di 12 anni, anche se accompagnati.

Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, tabella A) annessa al R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1720.

Art. 10.

Per la costruzione, l'impianto, il collaudo e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, previsti nell'art. 1 della presente legge, si applicano le norme emanate ai termini dell'art. 18 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569, e dell'articolo unico del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 388.

Art. 11.

Chiunque impianti o tenga in esercizio un ascensore od un montacarichi senza la licenza del prefetto è punito con l'arresto sino a tre mesi o l'ammenda sino a lire tremila.

Se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.

Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione dell'ascensore o dei montacarichi, le prescrizioni della presente legge la pena è dell'arresto sino a due mesi o dell'ammenda sino a lire duemila.

Art. 12.

Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate a norma dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di intesa con quelli per l'interno, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni, sentito anche il parere del Consiglio nazionale delle ricerche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI —
DI REVEI — HOST VENTURI —
RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA A)

Tasse di concessioni governative dovute per la licenza d'impianto e quella di esercizio degli ascensori e dei montacarichi.

N. d'ora	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa
1	Licenza per l'impianto degli ascensori adibiti al trasporto di persone (Categoria A)	L. 1.200
	per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale)	» 150
2	Licenza per l'impianto degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (Categoria B) per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale)	» 1.200
	»	» 150
3	Licenza per l'impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose, ma con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico (Categoria C)	» 600
	per l'esercizio di detti montacarichi (tassa annuale)	» 100
4	Licenza per l'impianto dei montacarichi a motore, adibiti al trasporto di sole cose, con cabina non accessibile alle persone e di portata superiore a chilogrammi 25 (Categoria D)	» 300
	per l'esercizio di detti montacarichi (tassa annuale)	» 50

- 5 Licenza per l'impianto degli ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone (Categoria E) L. 2.400
per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale) » 250

TABELLA B)

Contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi.

N. d'ord.	Indicazione delle operazioni soggette a contributo	Contributo
1	Collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di persone (Categoria A) per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto)	L. 150 » 80
2	Collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (Categoria B) per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto)	» 150 » 80
3	Collaudo di primo impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose ma con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico (Categoria C) per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto)	» 100 » 65
4	Collaudo di primo impianto dei montacarichi a motore, adibiti al trasporto di sole cose, con cabina non accessibile alle persone e di portata superiore a chilogrammi 25 (Categoria D) per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto)	» 80 » 50
5	Collaudo di primo impianto degli ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone (Categoria E) per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto)	» 200 » 100

Quando per il collaudo di primo impianto o per le ispezioni periodiche o straordinarie il funzionario incaricato debba recarsi fuori del capoluogo di provincia di residenza, è dovuto, in aggiunta a quanto sopra stabilito, l'importo delle spese di viaggio in prima classe a tariffa intera per il percorso in ferrovia, tramvia o autoservizi in servizio pubblico e la indennità di lire 1 per ogni chilometro di percorso su strade ordinarie. Qualora il funzionario sia obbligato per la ese-

cuzione del collaudo o della ispezione a pernottare fuori del capoluogo di provincia di residenza, è dovuta inoltre una indennità di lire 25 per ciascuna notte di pernottamento.

Se in occasione di una gita al di fuori del capoluogo di provincia di residenza il funzionario incaricato collauda od ispeziona più di un ascensore o montacarichi, i rimborsi spese e le indennità di cui al precedente comma vanno ripartiti, tra i vari proprietari interessati, in un numero di quote, di uguale importo, pari al numero degli impianti collaudati od ispezionati.

LEGGE 31 ottobre 1942-XXI, n. 1416.

Finanziamento per le spese di guerra della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle somme già autorizzate con precedenti provvedimenti, è data facoltà al Ministro per la marina di assumere impegni per servizi e prestazioni dipendenti dello stato di guerra, entro il limite di lire 6 miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai termini del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, alla iscrizione nello stato di previsione del Ministero della marina delle somme occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 ottobre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardastgilli: GRANDI

LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1417.

Istituzione di due ruoli speciali di ufficiali del servizio permanente effettivo e varianti agli organici dei Corpi militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: